

Rifiuti speciali, Tari dovuta anche per i depositi

L'applicazione di questo criterio si scontra con quanto previsto dalla legge 147/2013

Ambiente e tasse

La Cassazione afferma che è sempre dovuta la quota fissa

Luigi Lovecchio

È soggetta alla quota fissa della Tari la superficie dei depositi funzionalmente collegati all'attività di produzione dei rifiuti speciali, alla pari di ciò che accade per la generalità delle aree di formazione dei rifiuti speciali.

Con l'ordinanza 23137/2023, depositata ieri, la Cassazione si pone in linea di continuità con gli ultimi precedenti in termini (ordinanza 5578/2023), confermando un principio di diritto tanto pregiudizievole per le imprese quanto infondato.

La questione ha preso le mosse dall'esenzione da Tari prevista per le aree adibite a deposito, funzionalmente ed esclusivamente legate alle superfici di lavorazione ove si formano prevalentemente rifiuti speciali (articolo 1, comma 649, legge 147/2013).

Il giudice d'appello aveva accolto le ragioni del contribuente, affermando la totale intassabilità delle stesse, in quanto produttive di imballaggi. La Corte ha cassato la sentenza, con rinvio al secondo grado, rilevando, in primo luogo, che i giudici di merito non avevano accertato la natura degli imballaggi, se terziari, secondari o primari, poiché solo i primi sono speciali.

Il giudice di legittimità ha inoltre ribadito che su tutte le aree ove

si formano rifiuti speciali, dunque anche su quelle di lavorazione, è sempre dovuta per intero la quota fissa di Tari mentre l'esenzione riguarderebbe solo la quota variabile. Questo perché la quota fissa è destinata a finanziare le spese generali del servizio di gestione dei rifiuti (come ammortamenti e spazzamento strade), per loro natura non collegate né alla quantità di rifiuti conferiti né all'oggettiva fruizione del servizio comunale.

In questo modo, la Corte applica in regime di Tari il criterio di tassazione affermato in ambito di Tia (articolo 49, Dlgs 22/1997). Il punto è che, mentre nella Tia una simile conclusione non trovava espressa confutazione nella disciplina di riferimento, nella Tari è vero il contrario.

Nell'articolo 1, comma 649, legge 147/2013, è stabilito che «nella determinazione della superficie assoggettabile a Tari non si tiene conto di quelle ove si formano rifiuti speciali», senza distinzione tra quota fissa e variabile. L'assunzione della Cassazione, dunque, è arbitraria. Si ricorda, inoltre, che il presupposto del tributo è costituito solo dalle superfici «suscettibili di produrre rifiuti urbani» (articolo 1, comma 641, legge 147/2013).

L'effetto della pronuncia è quello che sui capannoni di produzione e sui depositi connessi alle aree di lavorazione è sempre dovuta la quota fissa di Tari. Tanto, in contrasto, tra l'altro, con quanto da sempre sostenuto dal ministero delle Finanze, favorevole alla completa esenzione di queste superfici (si veda, tra le molte, la risoluzione 2/2014).

Nei confronti di queste fattispecie, la Tari assume i connotati tipici delle imposte, più che delle tasse, con uno stravolgimento delle regole difficilmente giustificabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

